

DELIBERAZIONE 9 MAGGIO 2023

196/2023/R/GAS

CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (2024-2027)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1249^a riunione del 9 maggio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E), che abroga il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013;
- la proposta della Commissione europea per un nuovo quadro dell'Unione europea per decarbonizzare i mercati del gas, promuovere l'idrogeno e ridurre le emissioni di metano, pubblicata il 15 dicembre 2021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge. 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2017;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTRG 2014-2017);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 398/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 168/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 474/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTRG 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 632/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A e il relativo Allegato A (Quadro strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 97/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 190/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 240/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 278/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2022, 356/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 356/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 654/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 28/2023/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2023, 55/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2023, 85/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (RTTG 2024-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (TIROSS 2024-2031);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 febbraio 2023, 49/2023/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 49/2023/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, istitutiva dell’Autorità, prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità, e richiede di definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, che promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa dell’Unione europea in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, come modificato dal decreto-legge 17/22, prevede che l’Autorità stabilisca ed aggiorni le tariffe “*in relazione all’andamento del mercato*” e “*in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale*”, nonché al fine di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, anche tenendo conto del reale costo di approvvigionamento della materia prima;
- l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 164/00, definisce “impianto di Gnl” un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, con l’esclusione di eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l’attività di stoccaggio;
- l’articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 164/00, prevede, tra l’altro, che l’Autorità determini le tariffe per l’utilizzo dei terminali di Gnl in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e permettere la realizzazione degli investimenti per il potenziamento delle capacità di rigassificazione del Gnl;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità definisca i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che detengono terminali di Gnl;
- l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 93/11, prevede l’individuazione delle necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di rigassificazione di

Gnl, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall’attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia;

- ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 93/11, le opere necessarie per i terminali di Gnl, compresi gli impianti di rigassificazione, sono annoverate tra le infrastrutture strategiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
- l’articolo 5 del decreto-legge 50/22, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, prevede disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione *“[i]n considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale”*; in particolare, il comma 1 del medesimo articolo dispone, tra l’altro, che: i) le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscano interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che ii) per la realizzazione di tali opere siano nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno o più Commissari straordinari di Governo con poteri autorizzativi;
- inoltre, al comma 8 del medesimo articolo, il decreto-legge 50/22 istituisce un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, *“al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 [ossia finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione] (...). Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l’applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L’importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato”*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 474/2019/R/GAS l’Autorità ha disciplinato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl) per il quinto periodo di regolazione 2020–2023 (5PR GNL);
- con la deliberazione 356/2022/R/GAS l’Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’utilizzo dei terminali di

rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL), decorrente dal 2024;

- con il documento per la consultazione 49/2023/R/GAS l’Autorità ha illustrato gli orientamenti per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il 6PR GNL.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 660/2017/R/GAS l’Autorità ha pubblicato il testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del Gnl (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- con la deliberazione 168/2019/R/GAS l’Autorità ha definito i criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di Gnl e disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi *small scale LNG* (SSLNG), in applicazione delle previsioni normative di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 257/2016;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM l’Autorità ha approvato il TIWACC 2022-2027 e definito i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027; con la deliberazione 654/2022/R/COM l’Autorità ha verificato l’attivazione del meccanismo di *trigger* di cui all’articolo 8 del TIWACC 2022-2027 per l’anno 2023, confermando i valori dei parametri del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas e, conseguentemente, i valori del WACC in vigore nel 2022 per l’anno 2023;
- ai sensi del comma 9.1 della deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità provvederà a rivedere i criteri di aggiornamento del parametro β^{asset} per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas entro l’aggiornamento del WACC, per il secondo sub-periodo (ossia entro il 2024);
- con la deliberazione 163/2023/R/COM l’Autorità ha pubblicato il Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS) per la determinazione del costo riconosciuto, da applicare ai servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 139/2023/R/GAS l’Autorità ha pubblicato i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel documento per la consultazione 49/2023/R/GAS l’Autorità ha illustrato i seguenti orientamenti in merito ai criteri di regolazione tariffaria per il 6PR GNL;
- in relazione ai **criteri di determinazione del costo riconosciuto**, in un quadro di sostanziale stabilità rispetto ai criteri vigenti, l’Autorità ha prospettato tra l’altro di:
 - a) confermare una durata del periodo regolatorio pari a 4 anni;

- b) confermare i principi generali per il riconoscimento dei costi di capitale e dei costi operativi, rimandando al prossimo periodo regolatorio la valutazione sull'opportunità di estendere anche al servizio di rigassificazione del Gnl i criteri di riconoscimento dei costi basati sull'approccio ROSS;
 - c) allineare, quando possibile e opportuno, i criteri generali di riconoscimento dei costi per il servizio di rigassificazione con quelli definiti nell'ambito della regolazione ROSS e della regolazione del servizio di stoccaggio del gas (che presenta caratteristiche economiche delle infrastrutture assimilabili);
 - d) confermare i criteri di determinazione e aggiornamento del capitale investito riconosciuto, prevedendo inoltre, in discontinuità con il 5PR GNL, che:
 - (i) i tassi di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e dell'inflazione siano aggiornati in linea con le disposizioni del TIROSS, ovvero in continuità con i criteri vigenti nelle more della declinazione operativa di tali disposizioni;
 - (ii) il gas di riempimento e di raffreddamento sia riconosciuto sulla base degli esiti di una gara pubblica di acquisto organizzata dalle imprese ai fini dell'approvvigionamento (o, in alternativa, sulla base del prezzo medio di mercato);
 - (iii) in analogia con lo stoccaggio, gli ammortamenti riconosciuti nell'anno t siano determinati considerando gli incrementi patrimoniali fino all'anno precedente ($t-1$), sulla base dei dati di preconsuntivo relativi al medesimo anno $t-1$, in luogo dell'anno $t-2$, come attualmente previsto;
 - e) ai fini della determinazione e dell'aggiornamento del costo operativo riconosciuto, si consideri il 2021 come anno base per la determinazione dei costi operativi effettivi;
 - f) sia prevista la facoltà, da esercitare all'inizio del periodo di regolazione, di escludere i costi per il funzionamento di base del terminale dai ricavi di riferimento, includendoli tra i quantitativi da recuperare con i corrispettivi variabili;
 - g) le partite economiche relative agli scostamenti dei consumi di base, dei consumi e perdite della catena di rigassificazione e dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* (ETS) siano gestite tramite conguagli con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) nell'anno $t+1$;
 - h) siano confermati i criteri di riconoscimento dei costi di ripristino;
 - i) siano confermate, nella sostanza, le disposizioni da applicare ai promotori di un'iniziativa di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, prevedendo inoltre un meccanismo di efficientamento dei costi operativi per i primi anni di esercizio che preveda la rideterminazione del costo operativo riconosciuto (ai fini del calcolo del fattore di copertura dei ricavi) considerando la simmetrica ripartizione delle maggiori (o minori) efficienze realizzate dall'impresa rispetto ai costi operativi stimati;
- in relazione ai **corrispettivi per il servizio di rigassificazione** l'Autorità ha prospettato di confermare la struttura tariffaria del servizio di rigassificazione e le

relative modalità applicative, in coerenza con le condizioni economiche di accesso alla capacità di rigassificazione disciplinate nel TIRG;

- in relazione ai **meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento**, l’Autorità ha prospettato di confermare nella sostanza la disciplina vigente in materia di fattore di copertura dei ricavi, prevedendo inoltre che, per tenere conto delle mutate condizioni di mercato:
 - a) la formula per il calcolo del fattore di copertura dei ricavi (FC) sia estesa per includere il caso in cui i ricavi effettivi siano superiori ai ricavi riconosciuti, introducendo uno *sharing* dei ricavi a favore del sistema pari alla quota percentuale di ricavo soggetta a garanzia;
 - b) in relazione al fondo destinato ai nuovi terminali ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 50/22, le eventuali eccedenze siano versate sul conto “Oneri impianti di rigassificazione” presso la Cassa, a copertura delle esigenze di finanziamento dei fattori di copertura dei ricavi di tutti i terminali di rigassificazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le **osservazioni pervenute in risposta** al documento per la consultazione 49/2023/R/GAS hanno riguardato in particolare i seguenti temi;
 - a) **ambito di applicazione** della regolazione e ampliamento dei casi di esclusione dalla stessa;
 - b) **posticipo dell’approccio ROSS-base** per il servizio di rigassificazione del Gnl e opportunità di allineamento con alcune disposizioni;
 - c) con riferimento ai criteri di **determinazione del costo riconosciuto**:
 - (i) trattamento delle immobilizzazioni in corso;
 - (ii) incentivi all’ottenimento di contributi;
 - (iii) definizione del livello del parametro β^{asset} ;
 - (iv) criteri di determinazione degli ammortamenti economico-tecnici e durata convenzionale dei cespiti;
 - (v) modalità di riconoscimento dei costi per l’approvvigionamento del gas di riempimento e di raffreddamento;
 - (vi) costi operativi emergenti nell’anno 2022;
 - (vii) costi operativi non ammessi al riconoscimento tariffario;
 - (viii) *driver* di riferimento per il riconoscimento dei costi derivanti dai titoli ETS;
 - (ix) trattamento dei costi energetici per il funzionamento di base e degli autoconsumi e perdite della catena di rigassificazione;
 - (x) criteri di riconoscimento dei costi di ripristino;
 - (xi) criteri di riconoscimento dei costi per i nuovi terminali;
 - d) eventuali aggiustamenti ai **corrispettivi per il servizio di rigassificazione**;
 - e) in relazione ai **meccanismi di copertura dei ricavi** di riferimento:
 - (i) livello di copertura dei ricavi di riferimento per i nuovi terminali e per i terminali esistenti;
 - (ii) modifiche alla formula del fattore di copertura dei ricavi;

- (iii) utilizzo del fondo di cui al decreto-legge 50/22;
- in risposta al documento per la consultazione 49/2023/R/GAS, la società Terminale Adriatico S.r.l. ha precisato che, a seguito dell'autorizzazione dell'incremento della capacità di rigassificazione massima da 8 a 9 miliardi di metri cubi/anno del terminale, la quota di capacità soggetta al regime di esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi è pari al 71,1%, e non più all'80%, come prospettato dall'Autorità nel medesimo documento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione ai **criteri di determinazione del costo riconosciuto**:
 - a) confermare l'ambito di applicazione dei criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione ai terminali di Gnl che appartengono al sistema nazionale del gas e ai depositi di stoccaggio del Gnl considerati strategici e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione;
 - b) confermare una durata del periodo regolatorio pari a 4 anni;
 - c) con riferimento ai parametri del WACC:
 - (i) confermare il valore del parametro *gearing* attualmente in vigore, pari a 0,500;
 - (ii) confermare il valore del parametro β^{asset} attualmente in vigore, pari a 0,524, fatto salvo il procedimento di cui al comma 9.1 della deliberazione 614/2021/R/COM;
 - d) confermare il posticipo al periodo di regolazione successivo delle valutazioni relative all'applicazione dell'approccio ROSS al servizio di rigassificazione del Gnl;
 - e) confermare l'allineamento della regolazione del 6PR GNL con i criteri generali di riconoscimento dei costi di cui al TIROSS sotto i seguenti aspetti:
 - (i) durata del periodo di regolazione;
 - (ii) modalità di determinazione del capitale circolante netto;
 - (iii) voci di costo operativo escluse dal riconoscimento;
 - (iv) modalità di attivazione del parametro *Y*;
 - f) rimandare l'allineamento ai criteri ROSS in materia di determinazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi e del tasso di variazione medio annuo tasso dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in esito alla declinazione operativa dei criteri ROSS per il servizio di trasporto del gas naturale, confermando i criteri di determinazione dei suddetti tassi vigenti nel 5PR GNL;
 - g) confermare il criterio del costo storico rivalutato per la determinazione e l'aggiornamento del **capitale investito riconosciuto** e, in particolare:
 - (i) confermare la previsione di escludere le immobilizzazioni in corso dal capitale investito riconosciuto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio di rigassificazione e in analogia con quanto previsto per il servizio di stoccaggio, prevedendo al contempo la possibilità di considerare negli incrementi patrimoniali gli oneri finanziari capitalizzati (IPCO), nei limiti di

- un tasso calcolato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;
- (ii) confermare la previsione del riconoscimento tariffario del gas di riempimento e di raffreddamento sulla base degli esiti di una gara pubblica di acquisto organizzata dalle imprese ai fini del suo approvvigionamento, prevedendo che eventuali casi di urgenza che non consentano di espletare una gara siano gestiti caso per caso;
 - (iii) confermare la determinazione degli ammortamenti riconosciuti nell'anno t considerando gli incrementi patrimoniali fino all'anno precedente ($t-1$) sulla base dei dati di preconsuntivo relativi al medesimo anno $t-1$, successivamente conguagliati con dati di consuntivo;
 - (iv) introdurre un meccanismo di incentivazione all'ottenimento dei contributi pubblici, in analogia a quello in vigore nel servizio di trasporto, attraverso la mancata deduzione dei contributi ricevuti ai fini della valorizzazione degli ammortamenti, fino ad un valore pari al 10% del valore del contributo;
- h) in merito alla determinazione e all'aggiornamento del **costo operativo riconosciuto**:
- (i) determinare il costo operativo riconosciuto sulla base dei costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese di rigassificazione nell'anno 2021;
 - (ii) ai fini della determinazione dei costi operativi per il 2024, considerare anche eventuali costi emergenti nell'anno 2022, a condizione che tali costi emergenti determinino un costo complessivo dell'anno 2022 superiore rispetto a quello dell'anno 2021 preso a riferimento, valutando tale riconoscimento nell'ambito di un'apposita istanza;
 - (iii) ai fini dell'attivazione del parametro Y , prevedere una soglia minima pari allo 0,5% dei costi operativi riconosciuti, in coerenza con i criteri di cui al TIROSS;
- i) in merito ai costi per **i titoli ETS** e per **i consumi e le perdite** della catena di rigassificazione:
- (i) prevedere che le imprese di rigassificazione possano proporre nella proposta tariffaria, in analogia con il servizio di trasporto, il *driver* di riferimento in funzione del quale calcolare il quantitativo unitario di titoli ETS, fornendo opportune motivazioni;
 - (ii) confermare la possibilità di scegliere, all'inizio del periodo regolatorio e per tutta la durata dello stesso, se includere o meno i costi energetici per il funzionamento di base del terminale tra i ricavi di riferimento;
 - (iii) confermare la semplificazione del meccanismo di conguaglio dei costi per l'approvvigionamento dei titoli ETS, per i consumi energetici per il funzionamento di base del terminale, e per i consumi e le perdite della catena di rigassificazione recuperati tramite il corrispettivo C_{CP} , prevedendo che le imprese procedano a compensare i conguagli direttamente con la Cassa nell'anno $t+1$;
 - (iv) confermare l'attuale quadro regolatorio, che non prevede la possibilità di modificare le componenti tariffarie variabili in corso d'anno;

- (v) con particolare riferimento alla componente Q_{CP} a copertura di autoconsumi e perdite della catena di rigassificazione, semplificare il meccanismo di la gestione degli eventuali scostamenti tra i quantitativi di Gnl derivanti dall'applicazione del coefficiente Q_{CP} e i quantitativi di autoconsumi e perdite effettivamente registrati nell'anno di riferimento, che prevede la possibilità di acquistare i quantitativi di Gnl necessari o di vendere i quantitativi di Gnl in eccesso;
- j) confermare gli attuali criteri di riconoscimento dei costi di ripristino e di accantonamento dei fondi presso la Cassa;
- k) in caso di sviluppi di **nuova capacità di rigassificazione**:
 - (i) confermare i criteri vigenti, tra cui la previsione di sottoporre all'Autorità un'analisi costi-benefici funzionale a valutare l'efficienza e l'economicità dell'investimento e, in caso di benefici attesi inferiori ai costi, di ammettere al riconoscimento tariffario gli investimenti nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili, al fine di garantire coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta;
 - (ii) confermare, per le nuove imprese di rigassificazione, l'introduzione di un meccanismo che incentivi l'efficientamento dei costi operativi riconosciuti nei primi anni di esercizio, prevedendo che i costi operativi riconosciuti siano rideterminati in misura pari al costo operativo riconosciuto, come stimato dall'impresa e sottoposto ad approvazione dell'Autorità, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto;
- confermare la possibilità per le imprese di rigassificazione di offrire in maniera non discriminatoria e trasparente eventuali **ulteriori servizi** rispetto al servizio di rigassificazione, enucleando i relativi costi dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione;
- confermare l'articolazione dei **corrispettivi per il servizio di rigassificazione**;
- confermare il superamento del meccanismo perequativo per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo;
- in relazione ai **meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento**:
 - a) confermare gli orientamenti in materia di fattore di copertura dei ricavi, in particolare:
 - (i) in merito al livello della garanzia di copertura dei ricavi, confermare il livello di copertura vigente, pari al 64% dei ricavi riconosciuti;
 - (ii) confermare, con riferimento ai ricavi effettivi che eccedono il livello di ricavo riconosciuto, l'applicazione di uno *sharing* dei ricavi a favore del sistema pari alla quota percentuale di ricavo soggetta a garanzia;
 - b) confermare gli orientamenti relativi al fondo per i nuovi terminali di cui al decreto-legge 50/22, e in particolare alla previsione di destinarne le eccedenze a copertura delle esigenze di finanziamento dei fattori di copertura dei ricavi di tutti i terminali di rigassificazione.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- allegare al presente provvedimento una relazione tecnica che integra le motivazioni delle disposizioni approvate dalla presente deliberazione (*Allegato B*), con particolare riferimento agli orientamenti prospettati dall’Autorità nel documento per la consultazione 49/2023/R/GAS, alle osservazioni pervenute in esito a tale consultazione e alle decisioni finali dell’Autorità;
- prevedere che i conguagli relativi ai costi riconosciuti per i consumi energetici e i titoli ETS relativi agli anni 2022 e 2023, ove previsti, siano soggetti a compensazione con la Cassa, operata secondo le tempistiche della liquidazione delle competenze relative al fattore di copertura dei ricavi dei medesimi anni, di cui all’articolo 18 della RTRG 2020-2023;
- prevedere che le imprese di rigassificazione trasmettano all’Autorità le proposte tariffarie per l’anno 2024 entro il 19 maggio 2023, contestualmente alle informazioni relative ad investimenti e dismissioni programmate e all’attestazione dei ricavi per l’anno 2022;
- modificare la deliberazione 168/2019/R/GAS in modo da:
 - a) includere, tra le infrastrutture non soggette a regolazione, i depositi di Gnl che, pur essendo connessi alla rete di trasporto e disponendo di un’unità di rigassificazione, svolgono tale servizio in maniera residuale e non come attività principale;
 - b) aggiornare i riferimenti alla regolazione vigente e correggere un errore materiale

DELIBERA

Articolo 1

Criteria di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2024-2027

- 1.1 È approvata la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” (RTRG 2024-2027, *Allegato A*), unitamente alla relativa relazione tecnica motivazionale (*Allegato B*), allegate alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Modifiche al TIRG

- 2.1 All’articolo 1, comma 1, del TIRG, la lettera h) è sostituita dalla seguente lettera:
“h) **RTRG** è la Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto”.

- 2.2 All'articolo 7 del TIRG:
- al comma 1, le parole “di cui all'articolo 17 dell'RTRG” sono sostituite da “di cui alla regolazione tariffaria vigente (RTRG)”;
 - al comma 4, le parole “di cui all'articolo 22 dell'RTRG” sono sostituite da “di cui alla regolazione tariffaria vigente (RTRG)”;
- 2.3 È pubblicato il testo aggiornato del TIRG in coerenza con le disposizioni di cui al presente Articolo.

Articolo 3 ***Modifiche al TIWACC***

- 3.1 Il valore del parametro β^{asset} , come definito al comma 1.1, lettera b) del TIWACC, relativo al servizio di rigassificazione del Gnl, è fissato pari a 0,524 per gli anni 2024-2027, fatto salvo quanto previsto al comma 9.1 della deliberazione 614/2021/R/COM.
- 3.2 Il valore del parametro *gearing*, come definito al comma 1.1, lettera d), del TIWACC, relativo al servizio di rigassificazione del Gnl, è fissato pari a 0,500 per gli anni dal 2024 al 2027.
- 3.3 È pubblicato il testo aggiornato del TIWACC in coerenza con le disposizioni di cui al presente Articolo.

Articolo 4 ***Modifiche della deliberazione 168/2019/R/GAS***

- 4.1 All'articolo 1:
- al comma 3, le parole “e non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica” sono sostituite da “, e i depositi di Gnl connessi alla rete di trasporto gas che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente”.
- 4.2 All'articolo 4:
- al comma 1:
 - la parola “aggiuntivi” è sostituita dalla parola “ulteriori”;
 - le parole “ai sensi dell'articolo 8 della RTRG” sono sostituite da “ai sensi della regolazione tariffaria vigente (RTRG)”;
 - al comma 2, dopo le parole “fatto salvo quanto previsto al successivo comma” si aggiunge il riferimento “4.3”;
 - al comma 3, le parole “dell'Articolo 26 dell'Allegato A della deliberazione 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (RTRG per il periodo 2020-2023)” sono sostituite da “di cui alla regolazione tariffaria vigente (RTRG)”;
 - al comma 5, le parole “dell'articolo 8 della RTRG” sono sostituite da “della regolazione tariffaria vigente (RTRG)”;
- 4.3 All'articolo 5:

- a. al comma 1, le parole “dell’articolo 18 della RTRG” sono sostituite da “della regolazione tariffaria vigente (RTRG)”;
 - b. al comma 2, le parole “di cui all’articolo 18 della RTRG” sono sostituite da “ai sensi della regolazione tariffaria vigente (RTRG)”;
 - c. al comma 3, lettera a), le parole “dell’articolo 17 dell’Allegato A della deliberazione 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (RTRG per il periodo 2020-2023)” sono sostituite da “della regolazione tariffaria vigente (RTRG)”;
 - d. al comma 4, le parole “dell’Articolo 27 dell’Allegato A della deliberazione 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (RTRG per il periodo 2020-2023)” sono sostituite da “di cui alla regolazione tariffaria vigente (RTRG)”.
- 4.4 È pubblicato il testo aggiornato della deliberazione 168/2019/R/GAS in coerenza con le disposizioni di cui al presente Articolo.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 Sono fissati al 19 maggio 2023 i termini di cui:
- a. all’articolo 18, comma 1, della RTRG 2020-2023, per la presentazione all’Autorità dell’ammontare relativo al fattore di copertura dei ricavi relativo all’anno 2022 e le informazioni utilizzate per il calcolo;
 - b. all’articolo 31, comma 1, della RTRG 2020-2023, relativo all’attestazione e verifica dei ricavi relativi all’anno 2022.
- 5.2 Ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per il primo anno del 6PR GNL (2024), sono fissati al 19 maggio 2023 i termini di cui:
- a. all’articolo 29, comma 1, della RTRG 2024-2027, relativo alla presentazione della proposta tariffaria;
 - b. all’articolo 30 della RTRG 2024-2027, relativo alle informazioni relative ad investimenti e dismissioni, e alle ulteriori informazioni cui sono soggette le imprese di rigassificazione che erogano il servizio mediante terminali *offshore*;
- 5.3 Nelle more della verifica dell’attivazione del meccanismo di *trigger* di cui all’articolo 8 del TIWACC 2022-2027, per l’anno 2024:
- a. il tasso di remunerazione reale pre-tasse del capitale investito netto riconosciuto per il servizio di rigassificazione del Gnl è pari al valore vigente per l’anno 2023, ossia 6,1%;
 - b. il tasso di interesse fissato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4 è pari al valore vigente per l’anno 2023, ossia 5,7%.
- 5.4 I conguagli relativi ai costi riconosciuti per i consumi energetici e i titoli ETS relativi agli anni 2022 e 2023, ove previsti, sono soggetti a compensazione con la Cassa per i servizi energetici e ambientali operata secondo le tempistiche della liquidazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per i medesimi anni, di cui all’articolo 18 della RTRG 2020-2023.
- 5.5 Nelle more della declinazione operativa delle disposizioni del TIROSS per il servizio di trasporto del gas naturale - secondo quanto previsto con deliberazione

139/2023/R/GAS - in materia di determinazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi e del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, si applicano i criteri di determinazione dei suddetti tassi vigenti nel 5PR GNL.

- 5.6 Il presente provvedimento è trasmesso alle imprese di rigassificazione e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 5.7 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini